



*Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata*

## **REGOLAMENTO ORGANI E FUNZIONAMENTO DELL'E.G.R.I.B.**

### **Art. 1**

#### **DENOMINAZIONE, FUNZIONI E FINALITA' (ART.1 L.R. n.1/2016)**

1. Al fine di procedere al riordino ed efficientamento delle funzioni di programmazione, pianificazione e controllo dell'uso delle risorse idriche, al riordino della disciplina regionale sulla gestione del Servizio Idrico Integrato e sulla Gestione Integrata dei Rifiuti, in linea con quanto disposto dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4, è istituito un unico ente denominato **“Ente di Governo per i Rifiuti e le risorse Idriche della Basilicata”**, di seguito anche **“E.G.R.I.B”**.

2. L'E.G.R.I.B., nel rispetto delle competenze ed attribuzioni spettanti per legge ad altri soggetti, è responsabile del governo:

a) della risorsa acqua e svolge funzioni di coordinamento, alta vigilanza ed indirizzo rispetto alle politiche di competenza regionale in materia di acqua, anche con riferimento agli Accordi interregionali di Settore, nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e alta vigilanza sugli operatori pubblici e privati coinvolti nel Sistema Idrico Regionale;

b) del Servizio Idrico Integrato della Basilicata, subentrando e svolgendo le funzioni già svolte dalla Conferenza Interistituzionale Idrica, già Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato, di cui alla legge regionale 23 dicembre 1996, n. 63 e ss.mm.ii. nonché quelle previste per l'ente di governo dell'ambito dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii;

c) della Gestione Integrata dei Rifiuti, subentrando e svolgendo le funzioni già svolte dalla Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti, già Autorità d'Ambito Rifiuti, di cui alla legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6 e ss.mm.ii. nonché quelle previste per l'autorità dell'ambito dal D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..

3. L'E.G.R.I.B. è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile ed allo stesso si applicano le norme di cui al D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

## **Art. 2 AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE**

Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, della L.R. n.1/2016, l'intero territorio regionale della Basilicata costituisce l'unico Ambito Territoriale Ottimale, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 147 e seguenti del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.ii..

## **Art. 3 SEDE DELL'EGRIB**

L'E.G.R.I.B. ha sede legale a Potenza ma anche uffici a Matera.

## **Art. 4 ORGANI DELL'EGRIB**

Sono organi dell'EGRIB:

- l'Assemblea e il suo Presidente;
- l'Amministratore unico;
- il Revisore unico.

## **Art. 5 FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea svolge funzioni di indirizzo e controllo sulle funzioni di attività di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b) e c), l.r. n. 01/2016, attraverso:

a) lo svolgimento delle funzioni già attribuite alla Conferenza Interistituzionale Idrica, già Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato, secondo quanto previsto dalla legge regionale 23 dicembre 1996, n. 63 e ss.mm.ii., nonché quelle previste per l'ente di governo dell'ambito dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. in materia di Servizio Idrico Integrato in coerenza con gli Accordi di Programma Quadro (APQ), relativi alla risorsa idrica e in particolare:

- 1) approva il modello di gestione e le modalità di affidamento del servizio;
- 2) approva lo schema di Convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio, nonché il relativo disciplinare;

- 3) esercita il controllo analogo sul soggetto gestore in caso di affidamento in house;
  - 4) approva il Piano d'Ambito;
  - 5) approva le tariffe del Servizio Idrico Integrato;
  - 6) approva il Piano degli Interventi;
  - 7) approva la Carta del Servizio;
- b) lo svolgimento delle funzioni già attribuite alla Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti, già Autorità d'Ambito Rifiuti, dalla legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6 e ss.mm.ii., nonché quelle previste per l'autorità dell'ambito dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in coerenza con il Piano Regionale dei Rifiuti, e in particolare:
- 1) approva, su proposta dell'Amministratore unico, il modello di gestione e le modalità di affidamento del servizio;
  - 2) approva, su proposta dell'Amministratore unico, la Convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio, nonché il relativo disciplinare;
  - 3) approva il Piano d'Ambito;
  - 4) approva le tariffe;
  - 5) approva il Piano degli Interventi;
  - 6) approva la Carta del Servizio.

2. L'Assemblea, inoltre, provvede all'approvazione:

- a) del programma e della relazione annuale prodotta dall'Amministratore unico;
- b) *della dotazione organica, dei piani di fabbisogno del personale;*
- c) *dei regolamenti di organizzazione interna;*
- d) *del bilancio dell'Ente, del relativo rendiconto e di eventuali variazioni*

*Le proposte di cui alle lettere b) – d) del precedente punto 2, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Giunta e del Consiglio Regionale secondo le modalità previste dagli artt. 17 e 18 della L. R. n.11/2006 e s.m.i.;*

## **Art. 6**

### **COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA E DEL SUO PRESIDENTE**

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni o loro delegati ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale, dai Presidenti delle Province o loro delegati e dal Presidente della Regione o suo delegato;
2. L'Assemblea nomina al suo interno un Presidente, scelto tra i Sindaci che la compongono, che organizza e coordina i lavori della stessa. Il Presidente dura in carica 3 anni o fino alla cessazione dell'incarico di Sindaco se antecedente;
3. I sindaci che intendono candidarsi alla carica di Presidente dell'Assemblea dovranno far pervenire formale richiesta alla PEC istituzionale dell'EGRIB almeno 24 ore prima dello svolgimento dell'Assemblea;
4. Tutte le candidature prevenute verranno sottoposte a votazione nel corso dell'Assemblea dichiarando eletto il Sindaco che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze.
5. Il Presidente può delegare ad altro componente dell'Assemblea le proprie funzioni in caso di assenza, impedimento o indisponibilità;
6. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto e, in seconda e successive convocazioni, se è rappresentato almeno un terzo secondo i criteri di cui al comma 5, art. 5 della l.r. 1/2016;
7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti secondo i criteri di cui al comma 5, art. 5 della l.r. 1/2016; le votazioni avvengono per appello nominale o per alzata di mano;
8. Ai fini del calcolo di cui al comma precedente, si terrà conto dei dati trimestrali dell'Istat ultimi, relativi alla popolazione dei Comuni;
9. I delegati rappresentanti delle Province e della Regione partecipano ai lavori dell'Assemblea con funzioni consultive e senza diritto di voto;
10. I componenti ed il Presidente dell'Assemblea non percepiscono alcuna indennità;
11. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, ed ogni qualvolta risulti obbligatorio per legge;
12. L'Assemblea si riunisce, altresì, tutte le volte che l'Amministratore Unico lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare;
13. La convocazione è disposta dal Presidente dell'Assemblea anche quando lo richieda almeno un quinto dei voti assembleari secondo i criteri di cui al comma 5 dell'articolo 5 della L.R. n. 1/2016; in tal caso la riunione deve attuarsi entro 20 giorni dalla richiesta; in caso di impedimento o inadempienza alla convocazione potrà provvedere l'amministratore unico
14. L'Assemblea è convocata mediante avviso, trasmesso per via telematica ai sensi di legge, contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare;
15. Gli avvisi di convocazione devono essere recapitati al domicilio *dichiarato*, dai componenti stessi dell'Assemblea, almeno cinque giorni prima della seduta, nelle

sessioni ordinarie; tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente;

16. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi almeno presso l'Albo Pretorio dell'Ente sul sito istituzionale ([www.egrib.it](http://www.egrib.it));

17. La seduta di primo insediamento dell'Assemblea è convocata e presieduta dall'Amministratore Unico, fino alla nomina del Presidente. In tale prima seduta si procede alla nomina del Presidente. Fino alla nomina del Segretario dell'Assemblea le funzioni di verbalizzante e segretario sono assicurate da un funzionario dell'Egrib, indicato dall'Amministratore Unico; altresì l'Amministratore Unico convocherà e presiederà l'assemblea in tutti i casi di impossibilità, assenza o impedimento del Presidente.

18. Le assemblee o la partecipazione dei singoli componenti dei Comuni potranno svolgersi, anche mediante mezzi telematici che permettano la videoconferenza ;

19. Nel caso in cui l'Assemblea si svolga in modalità telematica di cui al precedente comma 18 tutti gli atti relativi ai punti all'ODG dovranno essere messi a disposizione dell'Assemblea sulla piattaforma informatica dell'Ente. L'espressione di voto avverrà mediante invio mezzo PEC istituzionale del modello, allegato alla convocazione, debitamente compilato e sottoscritto dal Sindaco o suo delegato e dovrà avvenire entro le ore 24 del giorno dell'Assemblea. La votazione potrà comunque essere espressa durante lo svolgimento della call conference. Partecipano alla determinazione del numero legale dell'Assemblea per il calcolo del quorum sia le espressioni di voto inviate via PEC che le presenze durante lo svolgimento dell'Assemblea. Per la validità dell'Assemblea non è vincolante la partecipazione diretta alla call conference;

20. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, il quale provvede all'adempimento degli atti di pubblicazione e di pubblicità previsti nel presente Regolamento e richiesti dalla normativa vigente.

## **Art. 7 AMMINISTRATORE UNICO**

1. L'Amministratore unico è nominato dalla Giunta regionale ed è prescelto tra professionisti, esperti o dirigenti pubblici in possesso di elevata competenza nei settori di riferimento. Il relativo rapporto di lavoro è disciplinato con contratto di diritto privato di durata di tre anni, rinnovabile una sola volta;

2. Il trattamento economico omnicomprensivo spettante all'Amministratore unico è parametrato a quello previsto per i dirigenti generali regionali, secondo la vigente disciplina regionale;

3. L'Amministratore unico, in caso di grave impedimento, di dimissioni, di revoca, è sostituito da un Commissario straordinario nominato con provvedimento della stessa Giunta regionale, il quale assume tutte le funzioni dell'organo e rimane in carica sino

all'insediamento del nuovo Amministratore unico che dovrà avvenire entro i successivi 90 giorni;

4. La carica di Amministratore unico è incompatibile con l'esercizio di attività connesse, in via diretta o indiretta, alle finalità ed ai compiti istituzionali dell'E.G.R.I.B.

## **Art. 8**

### **FUNZIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

1. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'E.G.R.I.B. ed ha la responsabilità dell'organizzazione interna e del funzionamento dell'ente, coordinandone la struttura operativa, e provvede in particolare:

a) al governo della risorsa idrica attraverso:

*1) la proposta di definizione di Accordi di Programma per l'utilizzazione della risorsa idrica nel settore civile, industriale e agricolo;*

*2) il concorso alla determinazione della tariffa dell'acqua all'ingrosso (comprendente i costi industriali, i costi ambientali ed i costi della risorsa), nel rispetto delle norme di settore;*

*3) la vigilanza ed il controllo sulla gestione della risorsa idrica;*

*4) il concorso alla programmazione, di concerto con le Regioni interessate, delle infrastrutture primarie regionali ed interregionali interconnesse;*

*5) il controllo e la proposta di programmazione per la gestione e la messa in sicurezza sismica ed idraulica delle dighe presenti sul territorio regionale;*

*6) la valorizzazione energetica degli schemi e degli impianti;*

*7) l'individuazione delle procedure e degli adempimenti per il conseguimento degli obiettivi regionali per la scelta, di concerto con gli Enti competenti, del Soggetto Gestore del Servizio Idrico Primario interregionale e per l'uso plurimo della risorsa;*

b) alla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per lo svolgimento delle funzioni già attribuite alla Conferenza Interistituzionale Idrica, già Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato, di cui all'art. 6 della L.R. n.1/2016 secondo quanto previsto dalla legge regionale 23 dicembre 1996, n. 63 e ss.mm.ii., nonché quelle previste per l'Ente di governo d'ambito dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in materia di Servizio Idrico Integrato di cui all'articolo 6 della L.R. n.1/2016;

- c) alla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea per lo svolgimento delle funzioni già attribuite alla Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti, già Autorità d'Ambito Rifiuti, dalla legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6 e ss.mm.ii., nonché quelle previste per l'autorità d'ambito dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. di cui al precedente art. 6 della L.R. n.1/2016;
- d) all'adozione del programma annuale delle attività dell'Ente e della relazione annuale;
- e) all'adozione dei regolamenti interni di organizzazione;
- f) all'adozione della dotazione organica e dei piani del fabbisogno del personale;
- g) all'adozione del bilancio dell'Ente, del relativo rendiconto e di eventuali variazioni.

*2. Le proposte di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della lettera a), del comma 1 del presente articolo, sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni consiliari.*

## **Art. 9**

### **REVISORE UNICO**

1. Il Revisore unico è nominato dal Consiglio Regionale secondo le procedure previste dalla vigente normativa regionale in materia, per la durata pari a quella dell'Amministratore unico;
2. Al Revisore spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1, dell'articolo 241 del D. Lgs. n. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 10.000 abitanti incrementato del 10%, oltre al rimborso delle spese nella misura stabilita per i dirigenti regionali;
3. Il Revisore esercita il controllo della gestione economico-finanziaria dell'Ente in conformità alla vigente normativa in materia e del Regolamento di contabilità dell'Ente;
4. Il Revisore trasmette all'Amministratore Unico una relazione trimestrale sull'attività svolta;
5. Il Revisore dei conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente all'Amministratore Unico che nel termine perentorio di venti giorni convoca l'Assemblea per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

**Art. 10**  
**SEPARAZIONE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DA QUELLA DI**  
**GESTIONE**

1. L'E.G.R.I.B. è articolato in maniera tale da separare l'attività di programmazione e realizzazione degli investimenti da quelle relative alla gestione dei servizi allo stesso ente affidati, secondo il principio dell'autonomia nella gestione delle risorse finanziarie;
2. *Il modello organizzativo di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Amministratore unico, previo parere della Commissione Consiliare competente.*

**Art. 11**  
**PATRIMONIO E FINANZA**

L'Ente è titolare di un proprio patrimonio costituito:

- a) i contributi regionali;
- b) la quota parte delle tariffe del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti nel rispetto della vigente normativa statale, vincolate dalla copertura dei costi di funzionamento per l'esercizio delle rispettive funzioni
- c) eventuali trasferimenti statali, regionali, degli enti locali o di altri soggetti per lo svolgimento di specifiche attività o progetti.

**Art. 12**  
**ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DELL'EGRIB - UFFICI E**  
**PERSONALE**

L'articolazione organizzativa dell'Ente è quella disciplinata dall'art. 12 della L.R. n.1/2016;

1. L'E.G.R.I.B. è dotato di una propria pianta organica funzionale all'assolvimento dei compiti previsti dalla legge e dai Regolamenti, composta da propri dipendenti o da personale comandato dagli Enti Locali consorziati, da altri Enti Pubblici, oppure individuato attraverso altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente. Il regolamento degli uffici e servizi definisce le funzioni e l'organigramma dell'Ente;
2. Per l'assunzione del personale si applicano le disposizioni previste in materia di pubblico impiego. La copertura delle qualifiche dirigenziali può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, con deliberazione motivata, di diritto privato, anche a tempo parziale. Il disciplinare di accesso al pubblico impiego (DAI), definisce i termini e modalità di concorsi pubblici ed interni;

3. L'attività gestionale viene svolta nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti nel rispetto del principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre i dirigenti e i funzionari sono direttamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione;
4. I dirigenti ed il personale dell'Ente, sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli Enti Locali;
5. Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi disciplina il ricorso a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità con l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo per obiettivi determinati, limitati nel tempo e regolamentati da apposite convenzioni;
6. Le determinazioni dei responsabili degli uffici e dei servizi sono sottoscritte dal responsabile del servizio. Esse diventano esecutive all'atto di apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Le stesse determinazioni vengono pubblicate all'Albo dell'Ente;
7. Le determinazioni di ordinazione e liquidazione delle spese preventivamente impegnate sono sottoscritte dal responsabile dell'ufficio o servizio e non necessitano di pubblicazione;
8. Al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti, l'Ente misura e valuta la Performance con riferimento alle strutture organizzative in cui si articola ed ai singoli dipendenti/dirigenti, nel rispetto dei principi generali previsti dal'D.Lgs n.150/1999 e s.m.i;
9. Il personale dell'Egrib è sottoposto ai meccanismi di misurazione e valutazione della Performance organizzativa ed individuale in conformità alle normative vigenti in materia ed al relativo regolamento dell'Ente. Ai sensi dell'art.3 della legge n.174/2012, il piano della Performance, il PEG (Piano Esecutivo Gestionale) e il PDO (Piano Degli Obiettivi), costituiscono un unico documento;
10. L'Egrib si doterà di uno specifico Regolamento per la nomina e funzionamento dell'Organismo di valutazione (ODV), e disciplina del sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance Organizzativa ed Individuale. Il NDV (Nucleo Di Valutazione) presiede, altresì, alle funzioni di Controllo di Gestione ed Internal Auditing;
11. Ai sensi della norma transitoria della L.R. n.1/2016 il personale di ruolo in servizio presso le cessanti Conferenze è inserito nel ruolo organico dell'Egrib ed inquadrato nella qualifica funzionale del C.C.N.L. del comparto Regioni-Autonomie Locali corrispondenti a quella già occupata. Il restante personale a tempo determinato è inserito nel ruolo dell'organico dell'Egrib, previa selezione per titoli ed esami riservata

esclusivamente al personale in possesso dei requisiti di cui al comma 6 dell'art. 4 del D.L. 31/08/2013 n.101 convertito in legge n.125/2013;

12. Annualmente l'E.G.R.I.B. adotta il piano biennale del fabbisogno del personale con relativo piano occupazionale.

### **Art. 13**

#### **PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE**

L'EGRIB, garantisce l'accesso alle informazioni ed ai propri atti in osservanza delle disposizioni vigenti.

### **Art. 14**

#### **ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

1. L'Egrib, al fine di garantire la massima trasparenza e legalità nell'azione amministrativa, si doterà del Piano Triennale Prevenzione Corruzione (PTPC), con allegato programma Triennale Trasparenza e Integrità (PTTI) ai sensi della legge n.190/2012 e s.m.i. e del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. nonché delle altre normative nazionali vigenti in materia (D.Lgs n.235/2012; D.Lgs n.39/2013; D.P.R n. 63/2013), e delle direttive e delibere dell' ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione);
2. L'Amministratore Unico provvederà ad individuare e nominare il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Egrib.

### **Art. 15**

#### **COMMISSIONI CONSULTIVE**

1. Per lo studio di determinate materie e d'iniziativa afferenti le attività d'istituto dell'Ente, e in particolare per l'esercizio di azioni a tutela e garanzia dei consumatori, l'Assemblea può costituire Commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni;
2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

### **Art. 16**

#### **TUTELA DEI DIRITTI DEGLI UTENTI**

1. Gli organi dell'EGRIB, assicurano che il Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato e del Servizio Rifiuti attuo, nei rapporti con gli utenti, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 22 febbraio 1994.

#### **Art. 17**

### **FORME DI CONSULTAZIONE**

1. Gli Organi dell'EGRIB, "Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata", promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli enti convenzionati;
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente gli Organi dell'Ente, in particolare:
  - a) attuano incontri con gli Enti Locali convenzionati partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi (Consigli o Giunte);
  - b) divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti convenzionati;

#### **Art. 18**

### **COSTITUZIONE DI COMITATI TECNICI – SCIENTIFICI**

1. Per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Regolamento, l'Amministratore Unico dell'Egrib, può avvalersi e costituire Comitati tecnico/scientifici, in ambito del Servizio Idrico Integrato e Servizio Rifiuti. Tali Comitati sono composti da esperti, docenti universitari, alte professionalità nelle materie relative al ciclo dei rifiuti e delle risorse idriche, oggetto della disciplina di cui alla L.R. n.1/2016.
2. Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, l'Egrib promuove attività e progetti per la sensibilizzazione dei comportamenti eticamente responsabili nel consumo della risorsa idrica e nella prevenzione della produzione dei rifiuti e/o nella ottimizzazione della gestione degli stessi. A tal fine l'Ente promuove e/o sostiene progetti di cooperazione anche internazionali con finanziamenti regionali e/o nazionali e/o comunitari

#### **Art. 19**

### **CONTROLLO E VIGILANZA**

La Regione Basilicata esercita il controllo preventivo di legittimità e la vigilanza nei limiti e secondo le modalità previste nell'art. 14 della L.R. n.1/2016 e degli artt. 17,18 e 19 della L.R. n.11/2006.

#### **Art. 20**

### **NORMA FINALE DI RINVIO**

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si osservano le norme previste dalla legislazione sull'ordinamento degli Enti Locali, in quanto applicabili a dei regolamenti interni disciplinanti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente, nonché della L.R. n.1/2016 e dalle altre leggi Regionali e Nazionali vigenti in materia.

**Art. 21**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ed entrerà in vigore a termini di legge.